

COMUNE DI VERRONE

Provincia di Biella

I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

REGOLAMENTO

Riapprovato con deliberazione C.C. n.12 dell'11.03.2011

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolarmente attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinanti dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Esenzioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 3 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma1, lettere d) ed e)

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa e costituita dalla singola unità immobiliare iscritta o da iscriversi al Catasto Urbano in cui il soggetto passivo e la sua famiglia dimorano abitualmente, intendendosi come tale – fino a prova contraria – l'immobile di residenza, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione dall'imposta prevista dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, se in tale abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza, dimorandovi abitualmente. L'esclusione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal successivo articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

L'anno di imposta successivo all'applicazione delle esclusioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione I.C.I. può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile da presentare in carta semplice dichiarando, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, le circostanze prescritte che comportano l'esclusione dall'applicazione dell'imposta.

In relazione agli immobili a cui non si applica l'esclusione dall'imposta prevista dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008 (abitazioni principali inserite in Cat. A/1 – A/8 – A/9), la detrazione di imposta è unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta sulle pertinenze, con i limiti precisati nel successivo articolo.

2. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992.

Art. 4 – Pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/1997, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'esclusione dall'imposta introdotta dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, senza alcuna limitazione numerica.

2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: garage o box o posto auto (iscritti o iscrivibili nella categoria catastale C/6), soffitte o cantine (iscritte o iscrivibili nella categoria catastale C/2), tettoie chiuse o aperte (iscritte o iscrivibili nella categoria catastale C/7).

La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione, ovvero se concessa in uso gratuito al medesimo utilizzatore dell'abitazione principale, e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Resta fermo che l'abitazione principale o le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Art. 5 - Aree fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, artt.52 e 59, comma1, lettera f) e g)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, con deliberazione della Giunta Comunale si stabiliscono i valori minimi di riferimento per le aree edificabili; tali valori potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare periodicamente, in assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n.504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la Deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma precedente.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tele titolo.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) D.Lgs. 446/1997, nel caso di area prevista come edificabile in sede di adozione di uno strumento urbanistico e poi stralciata prima dell'approvazione definitiva dello stesso strumento urbanistico, ovvero di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo non realizzato, il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di rimborsi.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Nessun rimborso compete in ogni caso a favore del proprietario /possessore dell'area divenuta inedificabile che abbia provveduto a vendere l'area stessa prima della intervenuta inedificabilità, in relazione all'imposta versata per il periodo precedente all'alienazione a terzi.

6. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato: per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa è rimborsata l'intera imposta versata; per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 4.

7. Ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.L. 4.07.2006 n. 223 convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 4.08.2006, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'I.C.I. versata su tale area.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. b) e 9 comma 1 D.Lgs. 504/1992, sono da ritenersi imponibili, sulla base dei medesimi presupposti previsti per i terreni agricoli, le aree edificabili, anche se di proprietà di terzi, ove siano condotte, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali – ai sensi del D.Lgs. 99/2004 –, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Ai fini della concessione dell'esenzione di cui al comma precedente, sono considerate equivalenti ad un contratto scritto le richieste che abbiano determinato la concessione di contributi regionali, nazionali o comunitari che comportino l'obbligo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale per un periodo almeno triennale.

Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati collabenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art 59, comma 1, lettera h)

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;

- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, in particolare ove le stesse determinino l'esclusione dall'imposta dell'immobile, in quanto di fatto utilizzato come abitazione principale.

Per i fabbricati che in seguito a variazione catastale risultano censiti come "UNITA' COLLABENTI" (categoria catastale F2), tale variazione, rileverà ai fini del calcolo dell'Imposta di cui al presente regolamento dal 1 gennaio dell'anno della variazione catastale, se la stessa è effettuata entro il 31 gennaio, oppure dall'anno successivo qualora tale variazione intervenga dopo il mese di gennaio.

Art. 7 –Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera i)

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e *3bis della* L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'art. 42bis L. 222/2007).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Nell'applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi.

In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al Catasto urbano, gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, a prescindere dalla loro classificazione catastale, soltanto ove non formino effettivamente oggetto di attività agricola, come sopra definita, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

Art. 8 – Dichiarazione

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, comprese le unità immobiliari escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione tutte le variazioni a seguito delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dal vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione I.C.I., in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 9 - Disciplina dei controlli.

(L. 27.12.2006, n. 296 art. 1 c. 161)

1. Si procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento per importi inferiori o pari a € 10,00.

3. Il limite di cui al comma precedente s'intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Art. 10 - Modalità dei versamenti

(D.Lgs. n° 446/97, art. 59 – D.L. n. 223/06 art. 37 c. 55- L. 296/06 art. 1 c. 166)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite conto corrente intestato alla tesoreria comunale ovvero con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii la Giunta Comunale nel caso in cui si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con propria deliberazione motivata:

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

b) la rateizzazione delle somme dovute, anche in seguito all'emissione di accertamenti e/o liquidazioni di Ufficio, secondo quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate.

Sulle somme rateizzate graveranno esclusivamente gli interessi così come stabiliti dal Regolamento generale delle entrate. Al mancato rispetto anche di una sola scadenza consegnerà la decadenza del beneficio.

3. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 11 – Versamenti minimi

(Legge 127/1997 - art. 17 comma 88 – L. 27.12.06 n. 296 art. 1 c. 168)

1. L'importo minimo dovuto ai fini I.C.I. è pari ad €. 5,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

2. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta quando l'importo complessivo degli interessi risulta pari o inferiore a € 5,00.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12 - Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 - art.59, comma 1, lett. m del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n.449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con l'adesione del contribuente.

2. Per la sua applicazione si rimanda all'apposito regolamento approvato.

CAPO III

INTERESSI - RAVVEDIMENTI

Art. 13 - Interessi

(L. 27.12.06 n. 296 art. 1 c. 165)

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Così come stabilito dal Regolamento generale delle entrate, gli interessi moratori per la riscossione ed il rimborso dell'imposta sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo tasso di interesse legale, vigente *ratione temporis*, stabilito dall'art. 1284 del codice civile. Tale disposizione si applica ai rapporti pendenti al 01.01.2007 e relativi a periodi di imposta antecedenti a tale data.

Art. 14 - Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 15 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito

a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporrà l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

8. Le spese di notifica degli accertamenti, degli avvisi di liquidazione e degli atti di contestazione sono a carico del destinatario.

Art. 16 – Comunicazione bonaria.

(Legge 27 luglio 2000, n. 212, art.6 comma 2)

1. Il responsabile del servizio deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 17 - Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.

Art. 18 – Compensazione

(Legge 27 luglio 2000, n.212, art.8)

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Art. 19

Fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'I.C.I. derivanti da attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dal Direttore Generale, con apposita determinazione, in cui verranno individuate, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

- a) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'Ufficio tributi, previa verifica dei risultati conseguiti e delle risorse umane impiegate;
- b) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;
- c) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio tributi;
- d) all'acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;
- e) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Con la stessa determinazione, il Direttore Generale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il compenso incentivante.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 20 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali
- b) lo Statuto comunale
- c) i regolamenti comunali.

Art. 23 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2011**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

INDICE

<u>ART. 1- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</u>	
<u>ART. 2 - ESENZIONI</u>	
<u>ART. 3-ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI</u>	
<u>ART. 4 - PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI</u>	
<u>ART.5 - AREE FABBRICABILI</u>	
<u>ART. 6 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E FABBRICATI COLLABENTI</u>	
<u>ART. 7 -DEFINIZIONE DEI FABBRICATI RURALI ESENTI DALL'IMPOSTA</u>	
<u>ART. 8 -DICHIARAZIONE</u>	
<u>ART. 9 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI</u>	
<u>ART. 10 - MODALITÀ DEI VERSAMENTI</u>	
<u>ART. 11 - VERSAMENTI MINIMI</u>	
<u>ART. 12 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	
<u>ART. 13 - INTERESSI</u>	
<u>ART. 14 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI</u>	
<u>ART. 15 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI</u>	
<u>ART. 16 - COMUNICAZIONE BONARIA</u>	
<u>ART. 17 - RAVVEDIMENTO</u>	
<u>ART. 18 - COMPENSAZIONE</u>	

ART. 19 - FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI.....

ART. 20 - NORME ABROGATE.....

ART. 21 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 22 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 23 - RINVIO DINAMICO

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....